

LEX IULIAE

Titolo Primo PRINCIPI FONDAMENTALI

Il Regno di Iulia si basa su 6 principi fondamentali:

- I. **Preminenza del sesso Femminile.**
- II. **Sorellanza e Fratellanza.**
- III. **Pari Umanità, Dignità e Rispetto Reciproco.**
- IV. **Meritocrazia Sociale e Lavorativa.**
- V. **Contribuzione Sociale.**
- VI. **Rispetto per il Ciclo della Natura.**

I) Principio della Preminenza del sesso Femminile:

La donna è, per sua stessa natura, superiore all'uomo.

Gli uomini sono tenuti a riconoscere la superiorità delle donne e, pertanto, sono tenuti a rispettarle, difenderle, aiutarle e coadiuvarle con diligenza ed efficienza, rispetto e gentilezza, al meglio delle loro capacità e conoscenze.

Le donne sono tenute ad operare con saggezza ed intelligenza, con bontà ed equità, con coerenza ed affidabilità, evitando in ogni caso di abusare per qualunque motivo della propria Preminenza.

In osservanza di ciò, l'obbedienza del cittadino del Regno di Iulia è dovuta solo in base al rango gerarchico civile all'interno della Loggia di appartenenza o in base al rango gerarchico militare indipendentemente dalla Loggia di appartenenza solamente ove e quando esso sia in vigore, è sempre dovuta nei confronti della Iulia in carica e delle decisioni del Concilio delle Matriarche, indipendentemente da altre discriminanti.

II) Principio di Sorellanza e Fratellanza:

Ogni Cittadino del Regno di Iulia viene considerato Figlia e Figlio di Iulia, pertanto tutti i Cittadini del Regno di Iulia devono considerarsi ed essere considerati tra loro Sorelle e Fratelli.

III) Principio di Pari Umanità, Dignità e Rispetto reciproco:

Tutti i Cittadini del Regno di Iulia, indipendentemente da altre discriminanti, hanno Pari Umanità e Dignità tra loro e di fronte alle Istituzioni e alla Lex Iuliae.

Tutti i Cittadini del Regno di Iulia, indipendentemente da altre discriminanti, sono tenuti a Rispettarsi Reciprocamente senza ledere l'individualità e l'autodeterminazione di ciascun Cittadino del Regno di Iulia.

Tutti i Cittadini del Regno di Iulia, indipendentemente da altre discriminanti, sono tenuti a Rispettare il Regno di Iulia e tutto ciò che ne fa parte o ne è proprietà, le sue Istituzioni e la Lex Iuliae.

La Lex Iuliae, per tutti i Cittadini del Regno di Iulia, indipendentemente da altre discriminanti, deve essere sempre applicata con bontà ed equità, coerenza e giustizia.

IV) Principio di Meritocrazia Sociale:

A tutti i Cittadini del Regno di Iulia viene assegnato il giusto ed equo Riconoscimento in base al proprio talento ed inclinazione, tenendo conto anche dell'impegno profuso nel compiere il proprio dovere e le proprie mansioni nei confronti del Regno di Iulia, delle sue Istituzioni e dei suoi Cittadini.

V) Principio della Contribuzione Sociale:

Tutti i Cittadini del Regno di Iulia svolgono le Mansioni alle quali vengono assegnati all'interno di una Loggia, in base alle loro predisposizioni ed ambizioni, per le quali hanno manifestato maggior capacità, impegno ed interesse.

Tutti i Cittadini del Regno di Iulia sono tenuti, compatibilmente con la propria salute fisica e mentale, a svolgere le proprie Mansioni per il Regno di Iulia e per tutti i Cittadini del Regno di Iulia sempre con diligenza.

Inoltre, tutti i Cittadini di Iulia sono tenuti, compatibilmente con la propria salute fisica e mentale, a svolgere le proprie mansioni con la professionalità e la perizia adatti alle loro competenze, conoscenze e capacità in relazione alla loro mansione.

VI) Principio del Rispetto per il Ciclo della Natura:

Tutti i Cittadini del Regno di Iulia sono tenuti a rispettare il Ciclo della Natura, operando in armonia con la natura stessa e senza sfruttarla o distruggerla.

Fatta salva la misura del sostentamento minimo necessario alla sopravvivenza propria e della Signoria.

Titolo Secondo **ORGANIZZAZIONE DEL REGNO DI IULIA**

A) CARICHE

- I. La Iulia
- II. Il Consiglio delle Matriarche
- III. Le Madonne
- IV. Le Matrone Maggiori
- V. Le Matrone Minori
- VI. Le Compagne
- VII. I Mentori
- VIII. Il Patrono
- IX. I Membri Effettivi di una Loggia
- X. Gli Allievi
- XI. I Novizi
- XII. Gli Infanti
- XIII. Cariche Temporanee

Tempi:

Qualunque Carica dura fino all'abbandono conclamato e verificato delle capacità fisiche o mentali.

Qualunque Carica viene perduta al compimento di un reato che lo preveda, oppure alla promulgazione di una sentenza motivata del Tribunale competente che condanni a tale pena, oppure per intervento motivato della Iulia o di una votazione motivata a maggioranza semplice del Concilio delle Matriarche.

Cariche all'interno della Loggia di appartenenza possono essere rimosse per volontà motivata della relativa Matrone Maggiore o Minore.

Una Carica può essere perduta anche in tutti i casi straordinari specificatamente previsti dalle Lex Iuliae.

La Carica di Iulia viene perduta al termine del mandato, che è pari a 7 Stagioni.

Qualunque carica può essere sospesa per giustificato motivo dalla Iulia, dal Concilio delle Matriarche a maggioranza semplice, dal Giudice, dalla Matrone Maggiore o Minore della relativa Loggia.

Nel caso di flagranza di reato, è concesso alla Loggia delle Protettrici o della Galaverna di sospendere una carica in via eccezionale per un massimo di 36 ore, tempo entro il quale hanno l'obbligo di far avvallare tale sospensione al Giudice, se già individuato o facilmente individuabile, o alla Madonna oppure, in caso di conflitto di interessi, ad almeno una Matrone Maggiore o Minore oppure, se ancora in conflitto di interessi, ad un Sapiante ove presente.

In caso di sospensione, è concesso all'avvallante modificare il tempo di sospensione eccezionale della carica fino all'assegnazione del Giudice che provvederà a decidere se prolungare ancora la sospensione fino alla conclusione del giudizio.

In tutti i casi, la rimozione o sospensione della carica, deve essere messa per iscritto comprensiva di motivazione dal rimuovente o sospendente entro 6 giorni e pubblicata nelle Bacheche di tutte le Signorie o della sola Signoria di riferimento a seconda di come il rimuovente o sospendente riterrà necessario.

Modi:

Qualunque Carica, anche la Iulia stessa ed il Concilio delle Matriarche, deve operare con saggezza ed intelligenza, con bontà ed equità, con coerenza ed affidabilità, con risolutezza e tenacia, rapidità e precisione, con l'obiettivo di far prosperare e crescere il Regno di Iulia, rispettando l'eredità ed il Regno lasciati da Iulia, evitando in ogni caso di abusare ed infangare in qualunque modo o per qualunque motivo la propria Carica.

I) Iulia

E' la carica più alta del Regno di Iulia.

Comanda l'esercito e ha potere legislativo ed esecutivo in ogni ambito.

Ha potere decisionale assoluto, le è consentito delegare qualunque decisione o potere, ha potere consultivo ed interrogativo presso qualunque Istituzione, Carica e Cittadino del Regno di Iulia.

Tutti i Cittadini di Iulia le devono obbedienza.

E' eletta ogni 7 Stagioni, su base meritocratica, a seguito del superamento di determinate prove.

La Iulia è anche la Madonna di Venetica, e quest'ultima è la città capitale del regno.

II) Consiglio delle Matriarche

E' composto da sole Cittadine del Regno di Iulia che hanno ricoperto la Carica di Iulia oppure da Cittadine del Regno di Iulia che, per i loro meriti, abbiano ricevuto invito motivato per iscritto nel ricoprire tale incarico, affisso anche presso le Bacheche di tutte le Signorie, dal Consiglio delle Matriarche stesso.

Questo organo ha il dovere di supportare e aiutare la Iulia nella gestione del Regno di Iulia, consigliandola nell'esercizio delle sue funzioni e dei suoi poteri.

Ha potere di consultare ed indagare verso tutte le Istituzioni ed i Cittadini del Regno di Iulia.

Ha il dovere di controllare tutte le Istituzioni ed i Cittadini del Regno di Iulia e di riferire di qualunque anomalia alla Iulia, chiedendole, nel caso, mandato ad agire in sua vece.

Ha potere decisionale in merito alla gestione interna del Regno di Iulia verso tutte le Istituzioni o Cariche su mandato della Iulia o attraverso decreti scritti con validità al massimo di 2 stagioni entro le quali devono essere avallati dalla Iulia per mantenerne validità nel tempo che la stessa riterrà necessario.

Tutti i poteri e doveri concessi dalla Iulia o dalla Lex Iuliae al Consiglio delle Matriarche devono essere operati mediante votazione la cui maggioranza è sempre semplice se non diversamente specificato dalla Iulia o dalla Lex Iuliae.

Come singola, una Matriarca, escluse le eccezioni previste dalla Lex Iuliae, non ha poteri, a meno che non gli vengano affidati per iscritto dalla Iulia o dal Concilio delle Matriarche a maggioranza assoluta per lo svolgimento di un determinato incarico ed il raggiungimento di un preciso obiettivo all'interno di un dato termine di tempo e di dati limiti.

I vincoli dati dall'incarico, dall'obiettivo, dal termine e dai limiti dello stesso, oltre che dalla forma scritta, sono imprescindibili e necessari per la consegna dei determinati poteri ad una Matriarca come singola.

Tali determinati poteri non potranno mai ed in nessun caso oltrepassare i poteri e le facoltà in capo alla Iulia e al Concilio delle Matriarche, rimanendo sempre inferiori e non potendo mai entrare in contrasto con la Iulia, il Concilio delle Matriarche e la Lex Iuliae.

In ogni caso, tali determinati poteri affidati alla Matriarca come singola, possono essere tolti dalla Iulia in qualunque momento anche senza motivazione anche in forma orale che dovrà essere messa per iscritto nel termine di sei giorni.

III) Madonna

E' colei che sta a capo di una comunità, detta Signoria, gestendola ed amministrandola, coordinando le varie Logge al suo interno per una sana e prosperosa crescita della comunità stessa.

Le è consentito emanare leggi aggiuntive di rango minore alla Lex Iuliae, dette Lex Dominae, valide solo all'interno dei territori della Signoria stessa, necessarie allo svolgimento delle sue mansioni e al più civile e prospero vivere dei membri della Signoria, con il divieto di essere in contrasto alla Lex Iuliae.

Inoltre, ogni Madonna ha la facoltà di chiedere alla Loggia dei Sapienti che gli venga inviato uno ed un solo Sapiente per aiutarla e coadiuvarla nelle sue Mansioni.

Le Madonne, vengono valutate in base alla dimostrazione di capacità superiori, all'eccellenza nelle doti amministrative e di comando, nelle conoscenze della Lex Iuliae e nell'applicazione dei Principi della Iulia, indipendentemente dalle loro pregresse mansioni, carica o Loggia di appartenenza.

Tale carica viene assegnata sempre dalla Iulia, alla quale è concesso, per giusta causa, delegare tale decisione al Concilio delle Matriarche che devono votare a maggioranza assoluta.

In entrambi i casi, la valutazione e l'assegnazione della Carica deve essere eseguita entro sei giorni dalla proposta o verrà assegnata d'ufficio alla Cittadina del Regno di Iulia che è stata proposta.

La proposta di valutazione può provenire dalla Iulia, da almeno una Matriarca o dalla unanimità delle Matrone Minori della Signoria a cui deve essere assegnata.

In caso di più proposte per la Carica di Madonna della medesima Signoria e trascorsi i sei giorni senza una decisione da parte della Iulia o del Concilio delle Matriarche, saranno le Matrone Minori della Signoria a cui deve essere assegnata la Madonna a decidere a maggioranza assoluta entro ulteriori sei giorni.

Il territorio della Signoria che la Madonna deve amministrare è stato preordinato e presente sia all'interno degli archivi della Loggia del Genio che negli archivi della Signoressa.

Nel caso di dubbi tra due Madonne, a seguito di sopralluogo e relazione da parte di un Membro Effettivo della Loggia del Genio della Sede Maggiore di Venetica, esse dovranno arrivare ad accordi entro sei giorni, altrimenti la questione verrà demandata alla Iulia che entro altri sei giorni deciderà o delegherà il Concilio delle Matriarche che dovrà decidere entro sei giorni a maggioranza semplice.

Nel caso di annessione di nuovi territori o popolazioni che vogliono divenire Cittadini del Regno di Iulia, la Madonna dovrà redigere una relazione all'unisono con tutte le Matrone Minori per ciò che concerne i relativi campi di interesse e farla pervenire alla Iulia che deciderà entro 1 stagione se annetterli alla Signoria della Madonna o se spartirli tra Signorie o se creare una nuova Signoria, nel frattempo sarà la Madonna stessa ad amministrare queste terre e questi popoli temporaneamente, sotto il proprio controllo e responsabilità.

IV) Matrona Maggiore

E' la massima Carica all'interno di una Loggia del Regno di Iulia e può essere assegnata ad una Cittadina del Regno di Iulia che abbia almeno la Carica di Compagna.

Gestisce, comanda, organizza ed amministra in completa libertà la sua Loggia su tutto il Regno di Iulia nel rispetto della Lex Iuliae e delle varie Lex Dominae, dovendone riferire e rispondere solamente alla Iulia e al Concilio delle Matriarche.

Tale carica viene assegnata con voto di maggioranza semplice del Concilio delle Matriarche, ma se la carica rimane vacante per sei giorni la Iulia deve assegnare la carica direttamente nel termine di altri sei giorni.

La proposta all'incarico può avvenire su proposta della Iulia o su proposta di almeno una Matriarca, oppure su proposta della maggioranza assoluta dei Mentori della Sede Maggiore della Loggia di riferimento, oppure su proposta della maggioranza assoluta dei Membri Effettivi della Sede Maggiore della Loggia di riferimento.

La maggioranza assoluta dei Mentori della Sede Maggiore possono proporre alla Matrona Maggiore questioni sulla quale decidere e la stessa può rivolgersi a loro per richiedere pareri e giudizi o delegarne decisioni che dovranno essere sempre prese a maggioranza assoluta.

La Matrona Maggiore è anche la Matrona Minore di Venetica.

V) Matrona Minore

E' la massima Carica all'interno di una Loggia presente in una Signoria e può essere assegnato ad una Cittadina del Regno di Iulia che abbia dimostrato capacità superiori, eccellenza nelle doti amministrative e di comando all'interno della Loggia di riferimento, oltre che nelle conoscenze della Lex Iuliae e nell'applicazione dei Principi della Iulia.

Gestisce, comanda, organizza ed amministra in completa libertà tale Loggia solo all'interno del territorio della Signoria nel rispetto della Lex Iuliae e della Lex Dominae, dovendone riferire e rispondere solamente alla Iulia, al Concilio delle Matriarche e alla Matrona Maggiore di riferimento.

Tale carica viene assegnata dalla Matrona Maggiore entro sei giorni, trascorsi i sei giorni la Iulia può assegnare la carica direttamente entro altri sei giorni, trascorsi i quali la carica è assegnata d'ufficio alla Cittadina del Regno di Iulia che è stata proposta per la carica.

La proposta alla carica può avvenire su segnalazione della Iulia o di almeno una Matriarca, oppure della Madonna della Signoria a cui deve essere assegnata, oppure della maggioranza assoluta dei Mentori della Sede Minore della Loggia di riferimento, oppure su proposta della maggioranza assoluta dei Membri Effettivi della Sede Minore della Loggia di riferimento.

In caso di più proposte e trascorsi i sei giorni senza una decisione da parte della Matrona Maggiore o della Iulia, sarà la Madonna della Signoria a cui deve essere assegnata la Matrona Minore a decidere nel termine di ulteriori sei giorni.

La maggioranza assoluta dei Mentori della Sede Minore possono proporre alla Matrona Minore questioni sulla quale decidere e la stessa può rivolgersi a loro per richiedere pareri e giudizi o delegarne decisioni che dovranno essere sempre prese a maggioranza assoluta.

VI) Compagna

Viene attribuito solo a Cittadine del Regno di Iulia dalla Iulia, dal Consiglio delle Matriarche o dalla Matrona Maggiore della Loggia di riferimento a seguito del completamento di determinati incarichi e per aver dimostrato eccellenza nei propri compiti, capacità organizzative e di comando, fedeltà e devozione nei confronti del Regno di Iulia e dei suoi Principi.

Ancora, questa Carica, può essere attribuita da una Compagna ad una sua Novizia alla conclusione dell'apprendistato.

Assumono automaticamente la Carica di Compagna "ad Honorem" le Cittadine del Regno di Iulia che abbiamo affrontato le prove per divenire Iulia.

Vengono loro assegnati compiti di controllo, gestione, amministrazione e comando di piccoli gruppi autonomi specializzati di lavoro e, a seconda della mansione e dell'obiettivo da raggiungere, a tali gruppi possono essere assegnate anche più Compagne.

Tali gruppi prendono ordini direttamente dalla Iulia, dal Consiglio delle Matriarche o dalla Matrona Maggiore della Loggia di riferimento, tali ordini devono avere sempre anche la forma scritta e riportare la firma della Carica che li ha emanati.

Nel caso un gruppo presenti l'assegnazione di più Compagne, tra loro comanderà chi viene scelta da chi emana gli ordini per iscritto.

Nel caso un gruppo presenti l'assegnazione di più Compagne di Logge differenti, gli ordini e la scelta del comando dovranno essere firmati da tutte le Matrone Maggiori delle Logge di riferimento.

Ad alcune Compagne, inoltre, vengono affidate le Case della Vita, aggiungendo loro il compito di crescere ed educare le Figlie ed i Figli di Iulia in tenera età e di coadiuvarsi con i Mentori delle Logge per indirizzarli ad una mansione.

Insieme ai Mentori sono incaricate di recuperare le Figlie e Figli di Iulia alla fine dello svezzamento per consegnarli ad una Casa della Vita sconosciuta alla partoriente.

Solo chi ha ricevuto la Carica di Compagna, indipendentemente dalla carriera conseguente e dalle ulteriori Cariche ricevute, può decidere di prendere con sé una propria Novizia per addestrarla ed educarla, sottraendola alla Casa della Vita o ad un Mentore, ma non prima delle 7 Stagioni di età.

VII) Mentori

Sono Cittadini del Regno di Iulia, indipendentemente da altre discriminanti, che sono assegnati all'insegnamento delle rispettive mansioni ai Novizi e agli Allievi della relativa Loggia d'appartenenza.

Vengono scelti tra i Membri Effettivi della Loggia che hanno dimostrato di avere più perizia, professionalità, conoscenza e capacità di insegnamento nei campi d'interesse della Loggia di riferimento.

Vengono scelti direttamente dalla Matrona Maggiore o dalla Matrona Minore della loggia di appartenenza e possono essere consigliati alle stesse da almeno un altro Mentore della medesima Loggia.

Hanno il compito di reclutare e formare i Novizi e successivamente gli Allievi e di coordinarsi con le Compagne della Casa della Vita per trovare la mansione più adatta alle Figlie e Figli della Iulia. Insieme alle Compagne della Casa della Vita sono incaricati di recuperare le Figlie e Figli di Iulia alla fine dello svezzamento per consegnarli ad una casa della vita sconosciuta alla partoriente.

VIII) Patrono

E' la massima Carica all'interno della "Loggia" dei Sapienti e può essere assegnata ad un Cittadino del Regno di Iulia, di sesso maschile, che abbia almeno la Carica di Membro Effettivo della "Loggia" dei Sapienti.

Gestisce, comanda, organizza ed amministra in completa libertà la sua "Loggia" su tutto il Regno di Iulia nel rispetto della Lex Iuliae e delle varie Lex Dominae, dovendone riferire e rispondere solamente alla Iulia e al Concilio delle Matriarche.

Tale carica viene assegnata con voto di maggioranza semplice del Concilio delle Matriarche, ma se la carica rimane vacante per sei giorni la Iulia deve assegnare la carica direttamente nel termine di altri sei giorni.

La proposta all'incarico può avvenire su proposta della Iulia o su proposta di almeno una Matriarca, oppure su proposta della maggioranza assoluta dei Mentori della "Loggia", oppure su proposta della maggioranza assoluta dei Membri Effettivi della "Loggia".

La maggioranza assoluta dei Mentori della "Loggia" possono proporre al Patrono questioni sulle quali decidere e lo stesso può rivolgersi a loro per richiedere pareri e giudizi o delegarne decisioni che dovranno essere sempre prese a maggioranza assoluta.

IX) I Membri Effettivi di una Loggia

Sono i Cittadini del Regno di Iulia che hanno ultimato gli studi e finito la loro carriera da Allieva e Allievo con il benessere del loro Mentore.

Divengono indipendenti dal loro Mentore e rispondono direttamente alla Matrona Maggiore o Minore a seconda della sede di appartenenza.

A seconda delle logge di appartenenza vengono chiamati:

- Loggia della Galaverna: Cacciatrici e Cacciatori.
- Loggia del Genio: Dottoresse e Dottori.
- Loggia delle Protettrici: Paladine e Soldati.
- Loggia delle Scienze: Dottoresse e Dottori.
- Loggia dei Sapienti: Sapienti.

X. Gli Allievi

Sono i Cittadini del Regno di Iulia che hanno superato alla 16esima Stagione di età e che sono ancora sottoposti ad un Mentore.

XI. I Novizi

Sono i Cittadini del Regno di Iulia che sono stati assegnati ad una Loggia in via temporanea o definitiva e hanno un'età inferiore alla 16ma Stagione.

Nessun Novizio può diventare Membro Effettivo di una Loggia.

XII. Gli Infanti

Sono i Cittadini del Regno di Iulia che non sono ancora stati assegnati ad una Loggia.

XIII. Cariche Temporanee

Tra le cariche temporanee si trovano:

a) Il Giudice

La Carica di Giudice è una carica temporanea e viene assegnata a seconda del tribunale di riferimento.

Il Giudice decide applicando in primis le regole scritte della Lex Iuliae, poi le eventuali Lex Dominae solo se compatibili con le prime.

In assenza delle prime due, può giudicare similmente alle sentenze date in precedenza per casi simili a quello che si appresta a giudicare o applicare le consuetudini della Signoria in cui si trova a

giudicare o le consuetudini del Regno di Iulia, ricercandole presso le Logge o nel modo in cui ritiene logico e sensato ricercarle, purché non in conflitto di interessi.

In assenza delle consuetudini o in caso di dubbio sulle consuetudini, nei casi in cui gli è consentito ed in assenza di conflitto di interessi, può richiamare un Sapiente da Venetica per coadiuvarlo nel dirimere tali dubbi o per riportargli la conoscenza delle consuetudini della Signoria o del Regno di Iulia, purché siano compatibili con la Lex Iulia e la eventuale Lex Dominae.

Nel caso non ci siano consuetudini e ci sia stata la possibilità e la convocazione di un Sapiente, esso può riportare anche storie di vecchi avvenimenti e di come sono stati giudicati, per consentire al Giudice di arrivare ad una decisione, ma tali storie ed avvenimenti devono essere compatibili con la Lex Iuliae e le eventuali Lex Dominae.

Le decisioni del Giudice devono sempre essere scritte e motivate, devono basarsi, secondo quest'ordine, sulle prove concrete e le eventuali testimonianze riportate, inoltre devono sempre essere logiche e coerenti.

Le pene comminate devono sempre essere eque e proporzionate ai fatti dimostrati.

Al Giudice è sempre consentito aumentare o diminuire le pene inflitte rispetto a quanto previsto dalle Lex Iuliae, dalle Lex Dominae, dalle consuetudini o dalle storie ed eventi riportati dai Sapienti, purché questi aumenti o diminuzioni abbiano buon senso e siano motivate per iscritto e perseverino la giustizia, l'arte del buono e dell'equo.

B) ISTITUZIONI

- I. Il Palazzo della Meraviglia
- II. Le Logge
- III. La Signoressa
- IV. La Casa della Vita
- V. I Tribunali

I) Palazzo della Meraviglia

E' l'edificio pubblico entro il quale la Iulia e le Matriarche svolgono le loro mansioni.

E' il centro del governo e dell'amministrazione del Regno di Iulia e dove vengono promulgate le leggi che entrano a far parte della Lex Iuliae.

Il Palazzo della Meraviglia è anche la Signoressa di Venetica.

In tale edificio vige sempre la gerarchia militare.

II) Logge

Galaverna, Genio, Protettrici e Scienze sono le quattro colonne sociali portanti del Regno di Iulia alla quale se ne aggiunge una quinta, i Sapienti.

Ogni Cittadino del Regno di Iulia fa parte di una Loggia.

Queste si dividono in una sezione principale, detta Sede Maggiore, situata a Venetica e sezioni distaccate, dette Sede Minore, situate nelle varie Signorie del Regno di Iulia, ad esclusione dei Sapienti che hanno solo la Sede Maggiore a Venetica.

Sono gestite ed organizzate da una Matriona Maggiore o Minore, a seconda della Sede, o dal Patrono nel caso della "Loggia" dei Sapienti.

Matrone e Patrono vengono supportati, aiutati e coadiuvati dai Mentori e da tutti i membri della loro Loggia.

Come atto straordinario utilizzabile solo una volta ogni 6 stagioni, è consentito ai Mentori di una data sede, Maggiore o Minore, di togliere la Carica di Matriona di quella sede, Maggiore o Minore, solo se raggiungono l'unanimità della decisione, la quale deve essere in ogni caso scritta e motivata.

Lo stesso atto straordinario, con le medesime modalità e limiti viene concesso ai Mentori dei Sapienti verso il Patrono.

All'interno delle Logge vengono istruiti, dai Mentori, gli Allievi ed i Novizi selezionati in collaborazione con le Compagne delle Case della Vita, i quali sono sottoposti ad esami e prove al fine di divenire dapprima Membri Effettivi della Loggia ed in seguito, se particolarmente meritevoli e dotati, Mentori.

Negli edifici appartenenti alle Logge e ai Sapienti sono racchiuse le conoscenze e le scoperte apprese nel corso delle stagioni dai loro membri.

E' vietato portare all'esterno delle Sedi materiali e documenti appartenenti alla Loggia o ai Sapienti senza il permesso della propria Matrona, Maggiore o Minore, o Mentore o del Patrono.

Le ricerche in corso non sono considerate conoscenze o scoperte apprese fino alla vidimazione della Matrona, Maggiore o Minore, o del Mentore di riferimento o del Patrono.

All'interno degli edifici delle Logge vige sempre la gerarchia civile, ad eccezione degli edifici della Loggia delle Protettrici dove vige sempre la gerarchia militare.

Tutte le tipologie di Sedi sono edifici pubblici.

Fatta eccezione per alcune estensioni delle sedi stesse:

- Fortificazioni:

Costruzioni stabili di qualsiasi entità e misura che, seppur costruite dalla Loggia del Genio, sono sotto la diretta responsabilità, controllo e gestione della Loggia delle Protettrici.

Non sono considerati edifici pubblici e ne è vietato l'ingresso senza il permesso di un Membro Effettivo della Loggia delle Protettrici, o di un Mentore delle Protettrici, o di una Compagna delle Protettrici, od una Valchiria, oppure della Matrona, Maggiore o Minore, delle Protettrici, del Concilio delle Matriarche o della Iulia.

All'interno di queste costruzioni stabili vige sempre e solo la gerarchia militare.

- Stazioni di Cambio:

Sono piccoli insediamenti, circondati da fortificazioni e palizzate, che non superano i 1000 abitanti che possono essere formati anche da costruzioni non stabili.

Seppur considerati edifici pubblici e quindi di libero accesso per ciascun Cittadino del Regno di Iulia, sono sotto la diretta responsabilità, controllo e gestione della Loggia delle Protettrici.

All'interno della zona delimitata dalle fortificazioni e palizzate vige sempre e solo la gerarchia militare.

- Case di Caccia Galavernine e Punti Ciechi Galavernini:

Rifugi e piccole costruzioni stabili e non, dislocate nei vari territori delle Signorie ad almeno 5 chilometri dal più vicino edificio della Signoria, oppure dalla più vicina fortificazione, oppure dalla più vicina Stazione di Cambio.

Possono essere costruite a meno di 5 chilometri dalla struttura di riferimento solo su concessione della Madonna della Signoria o della Loggia delle Protettrici a seconda del caso.

Tali costruzioni sono sotto la diretta responsabilità, controllo e gestione della Loggia della Galaverna e non sono considerate opere pubbliche.

Ne è vietato l'utilizzo o la sosta o la fermata a chiunque non faccia parte della Loggia della Galaverna a meno che non sia accompagnato da un membro della Galaverna.

E' concesso alla Carica della Galaverna più alta, presente al momento del ritrovamento all'interno di questi edifici di un non-membro della Galaverna, di agire nei confronti dell'abusivo come meglio ritiene opportuno, anche di decidere della sua vita e della sua morte.

Non è possibile rilasciare permessi speciali di utilizzo.

Le quattro Logge:

- Loggia della Galaverna

Forma le Cacciatrici ed i Cacciatori del Regno di Iulia i quali si dividono in tre diversi rami di specializzazione.

Primo: le Cacciatrici ed i Cacciatori addetti all'approvvigionamento delle Signorie mediante la caccia e gestione, a terra, ittico e nel cielo, degli animali selvatici, ad esclusione delle Grandi Bestie, oltre che loro relativo studio in collaborazione obbligatoria con la Loggia delle Scienze.

Secondo: le Cacciatrici ed i Cacciatori delle Grandi Bestie che proteggono le Signorie, addetti all'approvvigionamento delle Signorie mediante la caccia e gestione, a terra, ittico e nel cielo delle Grandi Bestie, oltre che loro relativo studio in collaborazione obbligatoria con la Loggia delle Scienze.

Terzo: le Cacciatrici ed i Cacciatori di reietti che hanno il compito di consegnare alla giustizia della Loggia delle Protettrici o alla morte gli individui che hanno violano la Lex Iuliae.

Ogni ramo ha, al suo interno, Cacciatrici e Cacciatori in grado di provvedere, oltre che alle Mansioni principali previste, anche alla logistica minima necessaria e alla gestione amministrativa della Loggia stessa.

- La Loggia del Genio

Forma le Dottoresse ed i Dottori del Regno di Iulia che si occupano di tutte le attività di industrializzazione e produzione fondamentali per la crescita, lo sviluppo e l'evoluzione del Regno di Iulia, in un'ottica di efficienza e prosperità.

Fanno parte di questa loggia coloro che si dedicano: all'architettura, all'archeologia, all'ingegneria, all'artigianato, alla forgiatura, all'oreficeria, all'estrazione, approvvigionamento e allo studio dei minerali, alle attività fondamentali e connesse per la produzione e lavorazione delle materie prime e delle risorse di base fino alla trasformazione in semi lavorati e prodotti finiti, finanche allo studio di nuove scoperte e progettazione di nuove tecnologie e relative attività di ricerca.

La Loggia del Genio si occupa anche dell'approvvigionamento idrico in stretta e obbligatoria collaborazione con la Loggia delle Scienze.

Non esistono veri e propri rami di suddivisione della Loggia per promuovere sia l'ottica di collaborazione e sinergia tra le scoperte e le invenzioni ed anche tra Dottoresse e Dottori indipendentemente dalla loro eventuale specializzazione.

All'interno della Loggia sono presenti Dottoresse e Dottori in grado di provvedere, oltre che alle Mansioni principali previste, anche alla logistica minima necessaria e alla gestione amministrativa della Loggia stessa.

- Loggia delle Scienze

Forma le Dottoresse ed i Dottori del Regno di Iulia che si occupano di tutte le attività di ricerca e produzione fondamentali per la crescita, lo sviluppo e l'evoluzione del Regno di Iulia, in un'ottica di efficienza e prosperità.

Fanno parte di questa loggia coloro che si dedicano: alla biologia, alla medicina, alla botanica, all'alchimia e all'alimentazione, all'approvvigionamento e allo studio di animali addomesticati e piante, alle attività fondamentali e connesse alla loro evoluzione, trasformazione e produzione in semilavorati e prodotti finiti, finanche allo studio di nuove scoperte e progettazione di nuove tecnologie e relative attività di ricerca.

La Loggia delle Scienze si occupa anche dell'approvvigionamento idrico in stretta e obbligatoria collaborazione con la Loggia del Genio.

Non esistono veri e propri rami di suddivisione della Loggia per promuovere sia l'ottica di collaborazione e sinergia tra le scoperte e le invenzioni ed anche tra Dottoresse e Dottori indipendentemente dalla loro eventuale specializzazione.

All'interno della Loggia sono presenti Dottoresse e Dottori in grado di provvedere, oltre che alle Mansioni principali previste, anche alla logistica minima necessaria e alla gestione amministrativa della Loggia stessa.

- Loggia delle Protettrici

Forma Cacciatrici e Soldati del Regno di Iulia che si occupano della tutela della Lex Iuliae e della Lex Dominae e delle convenzioni riconosciute dal vivere nelle Signorie, della tutela, difesa e sicurezza del Regno di Iulia e dei suoi Cittadini nonché dei relativi beni e proprietà.

La Loggia provvede inoltre a formare le Tutrici delle Lex del Regno di Iulia, le quali possono svolgere anche mansioni all'interno dei tribunali, oltre alle mansioni previste dalla Loggia, e a selezionare alcune Cittadine del Regno di Iulia per farle divenire Maschere Piangenti, sotto il diretto controllo del Consiglio delle Matriarche, affinché le aiutino e coadiuvino nel loro compito di indagine e controllo dell'operato delle Istituzioni e dei Cittadini del Regno di Iulia.

- “Loggia” dei Sapienti

Istituzione creata da Cittadini del Regno di Iulia di sesso maschile, viene gestita da un Patrono. Fanno parte di questa loggia esperti di storia, leggi, usi, costumi e tradizioni del Regno di Iulia e delle altre nazioni conosciute.

I Membri Effettivi della Loggia vengono utilizzati in mansioni all'interno dei tribunali o come cronachisti, oppure dalle Cariche del Regno di Iulia per mansioni da consigliere in ambito diplomatico e legale, socio-politico e storico.

La loro biblioteca è la più vasta esistente ed è consultabile liberamente da qualsiasi Cittadino del Regno di Iulia.

III) Signoressa

E' l'edificio pubblico, sotto la diretta responsabilità, controllo e gestione della Madonna ove avvengono le sue mansioni e dove possono essere ospitate le Logge, con preferenza della Loggia delle Protettrici, oppure dove possono essere dislocate anche solo alcune delle mansioni delle Logge, con preferenza della Loggia delle Protettrici.

In tale edificio, tranne nei casi di invasione del Regno di Iulia da parte di forze nemiche, vige sempre la gerarchia civile.

Per questioni di utilità, necessità o efficienza, può essere un edificio fortificato.

In questo caso, eccezionalmente, rimane sotto la diretta responsabilità, controllo e gestione della Madonna e regolato dalla gerarchia civile, tranne nei casi di invasione del Regno di Iulia da parte di forze nemiche.

IV) Casa della Vita

Edificio pubblico al quale solamente i Cittadini del Regno di Iulia con il grado di Iulia, Matriarca, Matriona Maggiore o Minore, Compagna o Mentore hanno accesso, presente all'interno di ogni Signoria in numero di almeno uno, è gestito da una Compagna della Casa della Vita.

A seconda della grandezza della Casa della Vita, la compagna può essere una o più di una.

Nel caso siano più di una, di comune accordo e rispettando la Lex Iuliae e la Lex Dominae, decidono come organizzarsi tra di loro per la perfetta ed efficiente gestione ed organizzazione della Casa della Vita di cui sono responsabili.

Si diventa Compagne della Casa della Vita per volontà propria o per assegnazione da parte di una qualsiasi Loggia, ma solo se si possiede la Carica di Compagna.

La Casa della Vita, per questioni di utilità, necessità o efficienza, può essere un edificio fortificato.

In questo caso, eccezionalmente, rimane sotto la diretta responsabilità, controllo e gestione delle Compagne e regolato dalla gerarchia civile, tranne nei casi di invasione del Regno di Iulia da parte di forze nemiche.

Nelle Case della Vita le Figlie ed i Figli di Iulia, chiamati Infanti, vengono istruiti ed educati in comunità, in base ai Principi della Lex Iuliae, imparano a socializzare come Sorelle e Fratelli, apprendono tutti i principi fondamentali del Regno di Iulia e sviluppano le proprie capacità verso un determinato ambito del sapere o del fare, fino alla loro assegnazione ad una Mansione all'interno di una Loggia divenendo così Novizi.

V) Tribunali

Nel Regno di Iulia la legge viene amministrata all'interno dei Tribunali.

I Tribunali si dividono in civili e militari a seconda della gerarchia vigente nel luogo dell'atto che ha generato la controversia o del luogo in cui è sito il motivo della controversia, suddivisi ciascuno in due tipologie.

Infine, vi sono due tipologie di Tribunale eccezionale ove solo la Iulia o le Matriarche possono essere parte in causa.

Tribunali di gerarchia civile:

- Stanza della Giustizia

E' un edificio pubblico dove vige la gerarchia civile ed è presente almeno nel numero di uno all'interno di ogni Signoria.

La Stanza della Giustizia è il Tribunale di prima istanza nel quale vengono presentate le controversie tra i Cittadini del Regno di Iulia.

Giudice è sempre la Madonna, che può delegare tale compito ad un Membro Effettivo della Loggia delle Protettrici, tranne nel caso di conflitto di interessi della Loggia, oppure ad un Sapiente presente o chiamarne uno da Venetica, tranne nel caso di conflitto di interessi della "Loggia".

La Madonna non può mai essere Giudice nel caso di conflitto di interessi o nel caso in cui debba rappresentare la Signoria come parte in causa e in questi casi la Mansione di Giudice verrà affidata ad un Membro Effettivo della Loggia delle Protettrici, tranne nel caso di conflitto di interessi della Loggia, oppure ad un Sapiente presente o ne verrà chiamato uno da Venetica, tranne nel caso di conflitto di interessi, se nessuno di questi può svolgere la Mansione di Giudice, la causa viene mandata direttamente al Tribunale Supremo.

Per ciò che riguarda la Signoria di Venetica, alla Iulia è concesso delegare la Mansione di Giudice, ad una Matriarca purché o ad un Membro Effettivo della Loggia delle Protettrici o ad un Sapiente purché non siano in stato di conflitto di interessi come singoli o come Loggia.

La Iulia e le Matriarche non possono mai essere parte in causa nella Stanza della Giustizia.

Nel caso sia necessario rappresentare il Regno di Iulia o la Signoria di Venetica come parte in causa, non viene costituita alcuna Stanza della Giustizia e la Iulia decide direttamente.

Le indagini verranno svolte dai membri assegnati delle Logge non facenti parte di nessuna delle Logge in conflitto di interessi, per le questioni di non loro competenza, potranno avvalersi di membri di loro fiducia o da loro scelti delle Logge in conflitto di interessi, potendo anche chiamare Membri Effettivi di queste Logge da altre Signorie.

Nel caso tutte e quattro le prime Logge siano in conflitto di interessi, le indagini saranno svolte da un Sapiente presente o richiamato da Venetica.

Nel caso tutte e cinque le Logge siano in conflitto di interessi, le indagini verranno svolte da una squadra composta da un Membro Effettivo per Loggia scelti tutti dalla Iulia.

Ultimate le indagini, la Stanza della Giustizia deve essere istituita entro sei giorni ed entro i successivi sei giorni si deve giungere a verdetto a meno di proroghe scritte e motivate da parte del Giudice designato.

All'interno della Stanza della Giustizia, indipendentemente dalla mansione che rivestono, possono essere presenti la Iulia, le Matriarche, la Madonna, le Matrone Maggiori e Minori, oltre alle parti in causa ed eventuali difensori.

Spetta al Giudice scegliere se chiudere la Stanza della Giustizia al pubblico.

I testimoni, qualunque sia la loro Carica, potranno essere presenti solo se richiesti dalle parti in causa o dagli indagati o dai difensori degli stessi, solo se accettati dal giudice e solo per il tempo necessario alla testimonianza.

Se uno dei testimoni è la Iulia, non viene costituita la Stanza della Giustizia e la Iulia decide direttamente.

Le parti in causa potranno difendersi da soli o scegliere di farsi difendere da chi vorranno, purché le scelte ricadano su Cittadini del Regno di Iulia reperibili entro sei giorni o entro la fine delle indagini se di durata maggiore e purché i prescelti abbiano accettato la richiesta di difesa della parte in causa per iscritto.

Il Giudice designato presterà giuramento di imparzialità prima di sedersi in aula.

I difensori presteranno giuramento a favore del proprio difeso prima di sedersi in aula.

Ogni parte in causa o difensore dei medesimi hanno la facoltà di portare qualunque prova in giudizio purché pertinente e non rifiutata dal Giudice con motivazione scritta.

- Tribunale Supremo

E' un edificio pubblico dove vige la gerarchia civile e si trova solo a Venetica.

Il Tribunale Supremo è il Tribunale di seconda istanza nel quale vengono presentate le controversie tra i Cittadini del Regno di Iulia a seguito di ricorso avverso la sentenza della Stanza della Giustizia.

Giudice è sempre la Iulia, che può delegare tale compito ad una Matriarca che non si trovi in conflitto di interessi, oppure ad un Sapiente che non si trovi in conflitto di interessi per sé stesso o per la "Loggia".

Ulteriori, eventuali, altre indagini disposte dal giudice verranno svolte da un membro per Loggia designato direttamente dalla Matriona Maggiore della rispettiva Loggia e dal Patrono.

Ultimate le indagini, la Stanza della Giustizia deve essere istituita entro sei giorni ed entro i successivi sei giorni si deve giungere a verdetto a meno di proroghe scritte e motivate da parte del Giudice designato.

All'interno della Stanza della Giustizia, indipendentemente dalla mansione che rivestono, possono essere presenti la Iulia, le Matriarche, la Madonna, le Matrone Maggiori e Minori, oltre alle parti in causa ed eventuali difensori.

Spetta al Giudice scegliere se chiudere o meno la Stanza della Giustizia al pubblico.

Nel caso una delle parti in causa sia una Signoria, è la Madonna a rappresentarla.

Nel caso una delle parti in causa sia il Regno di Iulia, non sarà istituito il Tribunale Supremo e la Iulia deciderà direttamente.

I testimoni, qualunque sia la loro Carica, potranno essere presenti solo se richiesti dalle parti in causa o dai difensori degli stessi, solo se accettati dal giudice e solo per il tempo necessario alla testimonianza.

Se uno dei testimoni è la Iulia, non viene costituita la Stanza della Giustizia e la Iulia decide direttamente.

Le parti in causa potranno difendersi da soli o scegliere di farsi difendere da chi vorranno, purché le scelte ricadano su Cittadini del Regno di Iulia reperibili entro sei giorni o entro la fine delle indagini se di durata maggiore e purché i prescelti abbiano accettato la richiesta di difesa della parte in causa per iscritto.

Il Giudice designato presterà giuramento di imparzialità prima di sedersi in aula.

I difensori presteranno giuramento a favore del proprio difeso prima di sedersi in aula.

Ogni parte in causa o difensore dei medesimi hanno la facoltà di portare qualunque prova in giudizio purché pertinente e non rifiutata dal Giudice con motivazione scritta.

Tribunali di gerarchia militare:

- Stanza della Giustizia Militare

Per le controversie nate all'interno dei luoghi ove vige la gerarchia militare, la Stanza della Giustizia Militare viene costituita all'interno di un edificio ove vige la gerarchia militare e solo nel momento e per il tempo in cui sia necessario che sia costituita, svolgendo funzioni di tribunale di primo grado.

La Stanza della Giustizia Militare non è un luogo aperto al pubblico.

Il Giudice è sempre la Carica militare più alta raggiungibile in sei giorni, possibilmente di una Signoria diversa a dove si terrà la Stanza della Giustizia, il quale può delegare ad un suo sottoposto reperibile in sei giorni sempre, possibilmente, di Signoria diversa da quella della Stanza della Giustizia.

Le indagini verranno svolte da un membro per Loggia designato direttamente dalla Matriona Maggiore o Minore della rispettiva Loggia, un Sapiante parteciperà alle indagini solo se presente in loco e se non in conflitto di interessi, oppure solo se la vertenza è in territorio della Signoria di Venetica e dunque designato dal Patrono.

Ultimate le indagini, la Stanza della Giustizia Militare deve essere istituita entro sei giorni ed entro i successivi sei giorni si deve giungere a verdetto a meno di proroghe scritte e motivate da parte del Giudice designato.

All'interno della Stanza della Giustizia Militare, indipendentemente dalla Mansione che rivestono, possono essere presenti la Iulia, le Matriarche, la Madonna, le Matrone Maggiori e Minori, oltre alle parti in causa ed eventuali difensori.

I testimoni potranno essere presenti solo se richiesti dalle parti in causa o dai difensori degli stessi, solo se accettati dal giudice e solo per il tempo necessario alla testimonianza.

Le parti in causa potranno difendersi da soli o scegliere di farsi difendere da chi vorranno loro, purché reperibili entro sei giorni o entro la fine delle indagini se di durata maggiore e purché i prescelti abbiano accettato la richiesta di difesa della parte in causa o dell'indagato per iscritto.

Nel caso una delle parti in causa sia una Signoria, è la Madonna a rappresentarla.

Nel caso una delle parti in causa sia il Regno di Iulia, non sarà istituita la Stanza della Giustizia Militare e la Iulia deciderà direttamente.

La Iulia e le Matriarche non possono mai essere parte in causa nella Stanza della Giustizia Militare.

Nel caso sia necessario rappresentare il Regno di Iulia o la Signoria di Venetica come parte in causa, non viene costituita alcuna Stanza della Giustizia Militare e la Iulia decide direttamente.

Il Giudice designato presterà giuramento di imparzialità prima di sedersi in aula.

I difensori presteranno giuramento a favore del proprio difeso prima di sedersi in aula.

Ogni parte in causa o difensore dei medesimi hanno la facoltà di portare qualunque prova in giudizio purché pertinente e non rifiutata dal Giudice con motivazione scritta.

- Tribunale Supremo Militare

Per le controversie nate all'interno dei luoghi ove vige la gerarchia militare, Il Tribunale Supremo Militare viene costituito all'interno di un edificio ove vige la gerarchia militare dentro la città di Venetica e solo nel momento e per il tempo in cui sia necessario che sia costituito.

Il tribunale Supremo Militare svolge funzioni di tribunale di secondo grado, ove le parti in causa che non ritengono di aver ricevuto giustizia possono rivolgersi in appello.

Il Tribunale Supremo Militare non è un luogo aperto al pubblico.

Giudice è sempre la Iulia, che può delegare tale compito ad una Matriarca che non si trovi in conflitto di interessi, oppure alla Matrona Maggiore che non si trovi in conflitto di interessi.

Ulteriori, eventuali, altre indagini disposte dal giudice verranno svolte da un membro per Loggia designato direttamente dalla Matrona Maggiore della rispettiva Loggia e dal Patrono.

Ultimate le indagini, la Stanza della Giustizia deve essere istituita entro sei giorni ed entro i successivi sei giorni si deve giungere a verdetto a meno di proroghe scritte e motivate da parte del Giudice designato.

All'interno del Tribunale Supremo Militare, indipendentemente dalla Mansioni che rivestono, possono essere presenti la Iulia, le Matriarche, la Madonna, le Matrone Maggiori e Minori, oltre alle parti in causa ed eventuali difensori.

La Iulia e le Matriarche non possono mai essere parte in causa nella Stanza della Giustizia Militare.

Nel caso una delle parti in causa sia una Signoria, è la Madonna a rappresentarla.

Nel caso una delle parti in causa sia il Regno di Iulia, non sarà istituito Tribunale Supremo Militare e la Iulia deciderà direttamente.

I testimoni, qualunque sia la loro Carica, potranno essere presenti solo se richiesti dalle parti in causa o dai difensori degli stessi, solo se accettati dal Giudice e solo per il tempo necessario alla testimonianza.

Se uno dei testimoni è la Iulia, non viene costituita la Stanza della Giustizia e la Iulia decide direttamente.

Le parti in causa potranno difendersi da soli o scegliere di farsi difendere da chi vorranno, purché le scelte ricadano su Cittadini del Regno di Iulia reperibili entro sei giorni o entro la fine delle indagini se di durata maggiore e purché i prescelti abbiano accettato la richiesta di difesa della parte in causa per iscritto.

Il Giudice designato presterà giuramento di imparzialità prima di sedersi in aula.

I difensori presteranno giuramento a favore del proprio difeso prima di sedersi in aula.

Ogni parte in causa o difensore dei medesimi hanno la facoltà di portare qualunque prova in giudizio purché pertinente e non rifiutata dal Giudice con motivazione scritta.

Tribunali eccezionali:

- Tribunale di Iulia

È l'unico Tribunale che consente di giudicare la Iulia in carica o una o più Matriarche ed è un luogo privato ove vige sia la gerarchia civile che militare e non viene considerata la Carica dell'accusato o degli accusati.

Il Consiglio delle Matriarche, con richiesta all'unanimità scritta, motivata e pubblicata nella bacheca di tutte le Signorie, può istituire Tribunale contro la Iulia stessa.

Il Tribunale di Iulia deve essere composto almeno dai due terzi delle matriarche arrotondato per eccesso per poter procedere e una di queste deve essere designata quale parte in causa contro la Iulia, mentre le restanti avranno Mansione di Giudice.

La Iulia può decidere di difendersi da sola o nominare un difensore a sua scelta, purché la scelta ricada su Cittadini del Regno di Iulia reperibili entro sei giorni o entro la fine delle indagini se di durata maggiore.

Le indagini vengono svolte dalle quattro Matrone Maggiori e dal Patrono.

Terminate le indagini, il Tribunale di Iulia si costituisce e deve giungere a decisione unanime dei Giudici entro sei giorni.

All'interno del Tribunale di Iulia sono ammessi solo la Iulia, le Matriarche, l'eventuale difensore della Iulia.

I testimoni potranno essere presenti solo se richiesti dalle parti in causa o dall'eventuale difensore della Iulia, solo se accettati dal giudice e solo per il tempo necessario alla testimonianza.

Le Giudici presteranno giuramento di imparzialità prima di sedersi in aula.

L'eventuale difensore presterà giuramento a favore della Iulia prima di sedersi in aula.

Ogni parte in causa o difensore dei medesimi hanno la facoltà di portare qualunque prova in giudizio purché pertinente e non rifiutata dal Giudice con motivazione scritta.

Nel caso il Tribunale di Iulia porti alla morte della Iulia in carica, il Concilio delle Matriarche, qualunque sia il suo numero, regnerà per il tempo minimo necessario alla elezione di una nuova Iulia prendendo le decisioni a maggioranza semplice.

In ogni caso, la sentenza promulgata deve avere forma scritta, essere motivata e pubblicata nella bacheca di tutte le Signorie.

La Iulia, motivando e pubblicando nella bacheca di tutte le Signorie la sua decisione, può istituire Tribunale contro una o più Matriarche.

La Iulia sarà sempre parte in causa come accusa.

I Giudici saranno le quattro Matrone Maggiori ed il Patrono.

La Matriarca o le Matriarche possono decidere di difendersi da sole o nominare un difensore a loro scelta, purché la scelta ricada su Cittadini del Regno di Iulia reperibili entro sei giorni o entro la fine delle indagini se di durata maggiore.

Le indagini vengono svolte da membri delle Logge selezionati direttamente dalla Iulia.

Terminate le indagini, il Tribunale di Iulia si costituisce e deve giungere a decisione unanime dei Giudici entro sei giorni.

All'interno del Tribunale di Iulia sono ammessi solo la Iulia, le Matriarche, gli eventuali difensori delle Matriarche.

I testimoni potranno essere presenti solo se richiesti dalle parti in causa o dall'eventuale difensore della Iulia, solo se accettati dal giudice e solo per il tempo necessario alla testimonianza.

I Giudici presteranno giuramento di imparzialità prima di sedersi in aula.

Gli eventuali difensori presteranno giuramento a favore delle Matriarche prima di sedersi in aula.

Ogni parte in causa o difensore dei medesimi hanno la facoltà di portare qualunque prova in giudizio purché pertinente e non rifiutata dai Giudici con motivazione scritta.

Qualunque sia la sentenza promulgata deve avere forma scritta, essere motivata e pubblicata nella bacheca di tutte le Signorie.

- Sfida di Iulia

Solo nel caso sia rimasta in vita una sola Matriarca, il Tribunale di Iulia non è concesso ma è accessibile la Sfida di Iulia.

L'unica Matriarca in vita può sfidare la Iulia in combattimento per far valere la sua decisione, qualunque essa sia, e viceversa.

Nel caso la Sfida di Iulia porti alla morte della Iulia in carica, l'unica Matriarca regnerà per il tempo minimo necessario alla elezione di una nuova Iulia.

In ogni caso, la sentenza promulgata deve avere forma scritta, essere motivata e pubblicata nella bacheca di tutte le Signorie.

Titolo Terzo

VITA IULIA

A) GERARCHIE

- I. Gerarchia civile
- II. Gerarchia militare

I. Gerarchia civile

La gerarchia civile della Iulia viene così composta:

- Iulia
- Concilio delle Matriarche
- Matriarca Maggiore della Loggia
- Madonna
- Compagna della Loggia
- Matriarca Minore della Loggia
- Mentore della Loggia
- Membro effettivo della Loggia
- Allieva e Allievo
- Novizia e Novizio
- Infante

II. Gerarchia militare

La gerarchia militare della Iulia viene così composta:

- Iulia
 - o Matriarca (solo in caso di invasione del Regno di Iulia o mandato della Iulia)
- Matrona Maggiore delle Protettrici
- Compagna delle Protettrici
- Matrona Minore delle Protettrici
 - o Matrona Maggiore di Loggia (solo in caso di invasione del Regno di Iulia o mandato della Iulia)
 - o Madonna (solo in caso di invasione del Regno di Iulia o mandato della Iulia)
 - o Compagna di Loggia (solo in caso di invasione del Regno di Iulia o mandato della Iulia)
 - o Matrona Minore di Loggia (solo in caso di invasione del Regno di Iulia o mandato della Iulia)
- Mentore della Loggia delle Protettrici
 - o Mentore di Loggia (solo in caso di invasione del Regno di Iulia o mandato della Iulia)

B) EDIFICI PUBBLICI E PRIVATI

- I. Edifici Pubblici
- II. Edifici Privati

I. Edifici Pubblici

Sono tutti quegli edifici che sono aperti al pubblico, sia ai Cittadini del Regno di Iulia che ai non cittadini. E' vietato il danneggiamento di tali edifici tranne nei casi di ordine o concessione della Iulia o del Concilio delle Matriarche a maggioranza assoluta, oppure di ordine motivato o concessione motivata della Madonna o Matrona, Maggiore o Minore.

II. Edifici Privati

Sono tutti quegli edifici non specificatamente indicati come pubblici dalla Lex Iulia o dalle eventuali Lex Dominae.

Sono edifici di proprietà riservata delle Logge o di uno o più Cittadini del Regno di Iulia.

E' vietato l'ingresso o il danneggiamento di tali edifici a chi non è il proprietario.

Solo i proprietari possono disporre a loro insindacabile giudizio, nel rispetto della Lex Iulia, delle eventuali Lex Dominae e della gerarchia civile, o della gerarchia militare nei casi previsti dalla Lex Iulia e dalle eventuali Lex Dominae o nel caso di invasione del Regno di Iulia.

C) SIGNORIE

I Cittadini del Regno di Iulia fanno parte sempre di una Loggia, tranne nel caso delle Cariche di: Iulia, Matriarca o Madonna.

I Cittadini del Regno di Iulia si raggruppano in comunità gestite dalle Madonne dette Signorie.

La Signoria più grande ed importante, gestita direttamente dalla Iulia è Venetica.

All'interno di ogni Signoria, ciascun Cittadino del Regno di Iulia contribuisce con le proprie conoscenze e capacità alla crescita ed allo sviluppo della stessa, con l'obiettivo di far prosperare ed evolvere tutto il Regno di Iulia.

D) CITTADINANZA

I. Nascita da Cittadina del Regno di Iulia

II. Nascita da non Cittadina del Regno di Iulia

I. Nascita da Cittadina del Regno di Iulia

La Cittadinanza del Regno di Iulia è uno status che si acquisisce al momento dell'entrata all'interno della casa della vita insieme allo status di Infante.

Tutte le Cittadine del Regno di Iulia sono tenute, alla conclusione del periodo dell'allattamento, circa tra la prima e seconda Stagione della prole, a consegnare la propria prole ad una qualsiasi Loggia affinché un Mentore la consegni ad una qualsiasi Casa della Vita o affinché un qualsiasi membro della Loggia chiami una Compagna di una qualsiasi Casa della Vita per recuperare la prole.

La Cittadina del Regno di Iulia che si rifiuta di consegnare la prole alla conclusione del periodo dell'allattamento ad una Loggia perde lo status di Cittadina del Regno di Iulia e smette di far parte delle Logge, le è concesso abbandonare la Signoria in qualunque momento e assume lo status di reietta solo una volta che siano trascorsi sei giorni dal rifiuto.

Nel caso vi siano dubbi sulla salute, sanità, ritardo o deformità della prole consegnata, è compito della Matriona Maggiore o Minore, dei Mentori o della Compagna della Casa della Vita portare la prole alla Loggia delle Scienze affinché venga esaminata.

II. Nascita da non Cittadina del Regno di Iulia

Tutti coloro che hanno prole non superiore alla 6^a Stagione di età e non hanno lo status di Cittadino del Regno di Iulia possono consegnare la propria prole ad una qualsiasi Loggia affinché venga consegnata alla Loggia delle Scienze per un esame preliminare ed eventualmente, a loro insindacabile giudizio, consegnata ad una qualsiasi Casa della Vita o affinché sia chiamata una Compagna di una qualsiasi Casa della Vita per recuperare la prole.

Tutti coloro che hanno prole superiore alla 6^a Stagione di età ma inferiore alla 10^{ma} Stagione di età e non hanno lo status di Cittadino del Regno di Iulia possono consegnare la propria prole ad una qualsiasi Loggia affinché venga consegnata alla Loggia delle Scienze per un esame preliminare e poi venga, eventualmente, su loro insindacabile giudizio, consegnata ad una qualsiasi Casa della Vita o direttamente ad un Mentore di una Loggia con cui abbiano preso accordi.

Tutti coloro che hanno superato la 10^{ma} Stagione di età e non sono Cittadini del Regno di Iulia, possono far richiesta di cittadinanza secondo il seguente iter:

- Dovranno superare tutti gli esami richiesti dalla Loggia delle Scienze.
- Dovranno superare tutti gli esami richiesti dalla Loggia delle Protettrici.
- Dovranno superare tutti gli esami richiesti dalla Loggia della Galaverna.
- Dovranno superare tutti gli esami richiesti dalla Loggia del Genio.
- Nel caso anche una sola delle Logge ne faccia richiesta, sarà interpellata anche la "Loggia" dei Sapienti per effettuare gli esami che riterranno opportuni.

Al termine di tutti questi esami, gli esaminatori decideranno a quale Loggia assegnare il nuovo Cittadino del Regno di Iulia, affidandogli un Mentore che non potrà proporlo come Membro Effettivo della Loggia in meno di 2 Stagioni e comunque dovrà avere l'avvallo della Matrona Maggiore o Minore, allo stesso modo non potrà essergli assegnata nessuna Carica prima che siano trascorse 2 stagioni.

E) CITTADINO DEL REGNO DI IULIA

Lo Status di Cittadino del Regno di Iulia permette di avere doveri e diritti all'interno del Regno di Iulia, secondo le Lex Iuliae, le Lex Dominae e le consuetudini.

E' obbligo di tutti i Cittadini del Regno di Iulia rispettare la Lex Iuliae in tutto il territorio del Regno di Iulia e di rispettare le Lex Dominae relative alla Signoria in cui si trovano.

E' obbligo del Cittadino del Regno di Iulia conoscere la Lex Iuliae e le eventuali Lex Dominae, l'ignoranza non è una scusante.

E' diritto di ogni Cittadino del Regno di Iulia chiedere giudizio al Giudice nelle tipologie di tribunali previste per la tutela dei propri doveri e diritti.

F) NON-CITTADINO

E' obbligo di tutti i non-cittadini rispettare la Lex Iuliae in tutto il territorio del Regno di Iulia e di rispettare le Lex Dominae relative alla Signoria in cui si trovano.

E' obbligo del non-cittadino conoscere la Lex Iuliae e le eventuali Lex Dominae, l'ignoranza non è una scusante.

Nel caso di ignoranza, è obbligo dei non-cittadini recarsi alla Loggia delle Protettrici affinché gli venga consentito di leggere le Lex Iuliae e le eventuali Lex Dominae.

Nel caso di ignoranza, è obbligo dei non-cittadini recarsi alla Loggia delle Protettrici affinché gli vengano lette le Lex Iuliae e le eventuali Lex Dominae.

In ogni caso tutti i non-cittadini hanno tutti i doveri di ogni Cittadino del Regno di Iulia, ad esclusione del far parte di una Loggia.

E' consentito ai non-cittadini di ricevere permessi speciali dalla Iulia, dal Concilio delle Matriarche, dalle Madonne o dalle Logge che gli consentano di avere uno, alcuni o tutti i diritti dei Cittadini del Regno di Iulia.

E' Mansione della Loggia delle Protettrici affiggere alle entrate della Signoria e relative bacheche i sei capoversi precedenti.

E' Mansione delle Protettrici presenti alle entrate della Signoria rendere noto a voce la necessità di leggere tali sei capoversi.

E' Mansione delle Protettrici presenti alle entrate della Signoria leggere i sei capoversi ai non-cittadini che denunciano di essere analfabeti.

E' Mansione delle Protettrici presenti alle entrate della Signoria indicare agli ignoranti della Lex Iuliae e delle eventuali Lex Dominae dove dirigersi per apprenderle ed indicare agli ignoranti le minime norme da seguire per raggiungere la Loggia delle Protettrici senza violare la Lex Iuliae e la Lex Dominae.

G) SALUTE

E' compito e dovere di ogni Cittadino del Regno di Iulia recarsi alla Loggia delle Scienze per ogni questione concernente la propria salute.

E' compito della Loggia delle Scienze denunciare il Cittadino della Iulia che approfitti di tale dovere e compito, per sottrarsi alle proprie Mansioni o compiti, oppure che intralci le Mansioni o compiti della Loggia delle Scienze, direttamente alla Matrona Maggiore o Minore della loggia di appartenenza del Cittadino della Iulia stesso.

Fino al compimento della 18esima Stagione di età o fino al conseguimento del rango di Membro Effettivo di una Loggia o altra Carica superiore nelle gerarchie, il Cittadino della Iulia dovrà chiedere alla Compagna della Casa della Vita in cui vive o al Mentore o alla Compagna a cui è affidato o direttamente alla Matrona Maggiore o Minore della propria Loggia il permesso di recarsi alla Loggia delle Scienze per questioni di salute.

H) ISTRUZIONE

Tutti i Cittadini del Regno di Iulia hanno il dovere ed il diritto di essere alfabetizzati, educati ed istruiti.

E' compito delle Compagne della Casa della Vita, fintanto che l'Infante vive all'interno della Casa della Vita, insegnargli a leggere e a scrivere, a far di conto, la Lex Iuliae e le eventuali Lex Dominae, la gerarchia civile e quella militare, oltre che ad essere rispettoso ed educato.

E' Mansione della Compagna della Casa della Vita coordinare le lezioni necessarie all'alfabetizzazione, educazione ed istruzione al suo potere e dovere di mandare gli Infanti a svolgere Mansioni temporanee all'interno delle Logge.

Tale alfabetizzazione, educazione ed istruzione deve perdurare almeno fino alla 15esima stagione di età.

Nel caso l'Infante lasci la casa della vita prima della 15esima Stagione di età, sarà Mansione del Mentore o della Compagna a cui è assegnato provvedere al dovere di alfabetizzazione, educazione ed istruzione alternativamente alle Mansioni temporanee per la Loggia.

I) MANSIONE

I. Scelta della Mansione

II. Assegnazione della Mansione

III. Tempi della Mansione

IV. sottrazione motivata dalla Mansione

I. Scelta della Mansione

La mansione può essere scelta dal Cittadino del Regno di Iulia fino alla 15esima Stagione di età, il quale verrà assegnato ad un Mentore in base alla scelta.

In mancanza di una scelta, la mansione viene affidata al Cittadino del Regno di Iulia dalle Compagne della Casa della Vita in accordo con il Mentore della Loggia a cui verrà affidato.

Al Mentore o alla Matriona Maggiore o Minore della Loggia è consentito respingere la Mansione di un Cittadino del Regno di Iulia solo per fondato, logico e coerente motivo fino alla 15esima Stagione di età, conseguendone un rientro alla Casa della Vita di provenienza e una successiva riassegnazione sotto altro Mentore o una nuova scelta presso altra Loggia.

Un Mentore o una Matriona Maggiore o Minore possono respingere un Cittadino del Regno di Iulia dopo la 15esima Stagione di età solo per fondato, logico e coerente motivo e solo se già in accordi con altra Loggia per assegnargli un nuovo Mentore e fargli occupare una nuova mansione.

Al Mentore o alla Matriona Maggiore o Minore della Loggia è consentito riadattare la Mansione del Cittadino della Iulia per ogni necessità concernente il buon andamento della Loggia, della Signoria e di tutto il Regno di Iulia, oltre che per ragioni di efficienza, logica e coerenza.

Un Cittadino del Regno di Iulia che abbia già compiuto la 18esima Stagione di età, può scegliere di cambiare mansione all'interno della Loggia o di cambiare Loggia solo in accordo con il proprio Mentore o con la Matriona Maggiore o Minore della Loggia di appartenenza e solo con il benessere di un nuovo Mentore o Matriona Maggiore o Minore di nuova Loggia.

II) Assegnazione della Mansione

Quando gli Infanti raggiungono la 7ma Stagione di età e sufficiente capacità intellettuale, possono essere mandati dalla Compagna della Casa della Vita a svolgere Mansioni temporanee all'interno delle Logge per capirne le inclinazioni e le capacità, potendo anche già essere scelti da un Mentore o da una Compagna per divenire Novizi ed iniziare il loro percorso di vita nella società e nelle Logge.

Quando gli Infanti raggiungono la 12esima stagione di età devono essere mandati dalla Compagna della Casa della Vita a svolgere mansioni temporanee all'interno delle Logge per capirne le inclinazioni e le capacità, per essere valutati ed eventualmente scelti da un Mentore o da una Compagna per divenire Novizi ed iniziare il loro percorso di vita nella società e nelle Logge.

Alla Compagna della Casa della Vita che lo ritenga utile ed opportuno è data la possibilità di chiamare un Sapiante per procedere alla valutazione dell'Infante in qualsiasi momento dopo il compimento della 12esima Stagione di età.

Al raggiungimento della 15esima Stagione di età dell'Infante, sarà obbligo della Compagna della Casa della Vita e di un Mentore per ognuna delle prime quattro Logge riunirsi per trovare una Mansione adatta

all'Infante entro il termine della sua 16ma Stagione di età, chiamando a riunione anche un Sapiente se ritenuto utile ed opportuno dalla Compagna della Casa della Vita.

Il coordinamento per una valutazione congiunta il più affidabile ed efficace possibile degli Infanti da parte delle Compagne della Casa della Vita e dei Mentori delle Logge rientra negli obblighi delle Mansioni di entrambe le Cariche.

Al Mentore o alla Matrona Maggiore o Minore della Loggia è consentito riadattare la Mansione del Cittadino della Iulia per ogni necessità concernente il buon andamento della Loggia, della Signoria e di tutto il Regno di Iulia, oltre che per ragioni di efficienza, logica e coerenza.

III) Tempi della Mansione

Ogni Cittadino del Regno di Iulia deve svolgere le sue mansioni obbligatoriamente per almeno 8 ore all'interno della giornata, per almeno 5 giorni alla settimana.

Nel caso la Loggia richieda al Cittadino del Regno di Iulia di svolgere Mansioni per più tempo, oppure nel caso il Cittadino del Regno di Iulia richieda alla Loggia di svolgere Mansioni per più tempo, oppure nel caso la Mansione affidata richieda di essere svolta per più tempo, al Cittadino del Regno di Iulia deve essere dato un Riconoscimento per le ore superiori di Mansione svolta al di là di quelle obbligatorie.

Tale Riconoscimento è straordinario e può essere quantificato solo in valuta Iulia, oppure ore di riposo parificate alle ore straordinarie svolte, oppure in un avanzamento gerarchico.

Nelle restanti ore della giornata il Cittadino di Iulia può chiedere di svolgere ulteriore attività lavorativa presso la Loggia, oppure svolgere lavoro in proprio, oppure occupare il tempo nel modo che ritiene più opportuno nel rispetto della Lex Iuliae e delle eventuali Lex Dominae della Signoria di appartenenza.

IV) Sottrazione motivata dalla Mansione

Tutti i Cittadini di Iulia possono sottrarsi alle proprie Mansioni per ragioni di salute ed un eventuale protrarsi della loro sottrazione dalla Mansione dovrà essere giustificata da valutazione scritta della Loggia delle Scienze.

Tale valutazione medica, scritta e motivata, deve essere consegnata alla Loggia di appartenenza del Cittadino del Regno di Iulia entro la fine della giornata.

Altre motivazioni di sottrazione dalla Mansione possono essere giustificate, scritte e motivate, solo dal Mentore o dalla Matrona Maggiore o Minore.

L) RICONOSCIMENTO

Il Riconoscimento può essere ordinario o straordinario.

Il Riconoscimento ordinario deve essere sempre assegnato in valuta Iulia, tranne nel caso di accordo scritto e firmato delle parti ove può essere di qualunque natura, materiale o immateriale, ma non può mai ledere la salute, la vita, il talento e l'inclinazione dei Cittadini del Regno di Iulia, non può mai ledere il Regno di Iulia e non può essere in contrasto con la Lex Iuliae.

Il Riconoscimento straordinario, può essere di qualunque natura, materiale o immateriale, ma non può mai ledere la salute, la vita, il talento e l'inclinazione dei Cittadini del Regno di Iulia, non può mai ledere il Regno di Iulia e non può essere in contrasto con la Lex Iuliae.

Qualunque Riconoscimento può essere in ogni tempo mutato o revocato da un proprio superiore gerarchico, oralmente per un massimo di sei giorni, per iscritto e motivato da un minimo di un giorno a definitivamente o fino a nuova assegnazione con i medesimi limiti temporali.

M) ONORARIO

L'Onorario è quanto un Cittadino del Regno di Iulia percepisce da un accordo preso all'esterno delle sue Mansioni per la Loggia.

L'Onorario può essere dato solo in base ad un accordo scritto.

L'Onorario deve essere sempre di natura materiale, dato in valuta Iulia o in qualunque altra forma di economicità valutabile.

Se viene dato in economicità valutabile deve essere valutata da un Membro Effettivo della Loggia a cui il bene si riferisce al momento della firma dell'accordo scritto e consegnato immediatamente e non può mai

ledere la salute, la vita, il talento e l'inclinazione dei Cittadini del Regno di Iulia, non può mai ledere il Regno di Iulia e non può essere in contrasto con la Lex Iuliae o le Lex Dominae.

N) TASSAZIONE

Ogni Riconoscimento è privo di qualunque tipo di tassazione e nessuna tassazione gli può essere applicata.

Ogni Onorario prevede una tassazione in percentuale decisa dalla Madonna attraverso Lex Dominae.

Ogni Madonna è tenuta a dare il 5%, detta Mezzadecima, degli introiti della Signoria alla Signoria di Venetica.

Ogni Loggia Minore è tenuta a dare il 5%, detta Mezzadecima, degli introiti alla propria Loggia Maggiore.

La Iulia e le Matrone Maggiori sono tenute ad utilizzare la Mezzadecima ottenuta per una sana e prosperosa crescita del Regno di Iulia, investendola in ciò che riterranno più opportuno ed efficiente.

O) UNIONI

I) Unione

II) Unioni

I) Unione

E' libertà e diritto di ogni Cittadino del Regno di Iulia unirsi indipendentemente dalla razza e dal sesso, senza discriminazioni.

E' libertà e diritto di ogni Cittadino del Regno di Iulia decidere di condividere una medesima dimora o la vita assieme, senza discriminazioni.

Ogni cittadino del Regno di Iulia ha libertà e diritto di sciogliere la propria unione e convivenza con un semplice atto di volontà.

II) Unioni

Due o più Cittadini del Regno di Iulia che decidano di unirsi e di convivere e che hanno compiuto la 25esima Stagione di età, hanno la libertà ed il diritto di rendere pubblica la propria affezione reciproca dando vita ad una Unione Dorata nel caso di due donne, Unione Argentata nel caso di una donna ed un uomo, di una Unione Ramata nel caso di due uomini.

Tali Unioni pubbliche vengono fatte di fronte alla Madonna o ad una Matrona Maggiore o Minore della Loggia di appartenenza di uno dei due Cittadini del Regno di Iulia.

I Mentori e le Matrone Maggiori o Minori sono tenute ad aiutare nel modo più efficiente i membri di tali Unioni, collaborando per mantenere unita l'Unione nel caso di trasferimenti.

Tali Unioni si sciolgono automaticamente nel caso di morte di uno dei due Cittadini del Regno di Iulia, oppure alla perdita della Cittadinanza del Regno di Iulia, oppure per la volontà anche di uno solo dei due Cittadini del Regno di Iulia manifestata di fronte alla Madonna o alla Matrona Maggiore o Minore della Signoria di appartenenza.

P) SUCCESSIONI

A tutti i Cittadini del Regno di Iulia è data la possibilità di cedere la metà dei propri averi, valutati economicamente, ad altro Cittadino del Regno di Iulia al momento della propria morte.

Ciò può avvenire solo per atto scritto.

Nel caso in cui ci sia una delle tre Unioni, la successione è da ritenersi sottintesa ed efficace anche in assenza di atto scritto nei confronti dell'altro Cittadino del Regno di Iulia.

Q) NATURA

I) Ambito di competenza delle Logge in relazione al Principio di Rispetto della Natura

II) Concessioni in relazione al Principio di Rispetto della Natura

III) Straordinarietà e sopravvivenza in relazione al Principio di Rispetto della Natura

I) Ambito di competenza delle Logge in relazione al Principio di Rispetto della Natura

La Loggia della Galaverna si occupa della caccia e gestione, a terra, ittico e nel cielo, degli animali selvatici e delle Grandi Bestie, oltre che loro relativo studio in collaborazione obbligatoria con la Loggia delle Scienze. La Loggia del Genio si occupa dell'estrazione e gestione, a terra e subacqueo, dei minerali, oltre che dell'approvvigionamento idrico, quest'ultimo in collaborazione obbligatoria con la Loggia delle Scienze. La Loggia delle Scienze si occupa dell'allevamento e gestione, a terra ed ittico, degli animali addomesticati e della coltivazione dei campi e relativa trasformazione degli stessi in cibo, oltre che dell'approvvigionamento idrico, quest'ultimo in collaborazione obbligatoria con la Loggia del Genio, e di tutti i campi concernenti la medicina e l'alchimia.

II) Concessioni in relazione al Principio di Rispetto della Natura

Sono consentite recinzioni, costruzioni e l'utilizzo di tutta la strumentazione necessaria per l'allevamento degli animali, la loro tutela e proliferazione.

Sono consentite recinzioni, costruzioni e l'utilizzo di tutta la strumentazione necessaria per la coltivazione di piante e minerali, la loro tutela e proliferazione.

E' consentito l'utilizzo di animali addomesticati, allevati ed addestrati, come aiuto nelle proprie Mansioni.

E' consentito l'incrocio all'interno dei regni animale, vegetale e minerale per qualsiasi scopo perseguito dalle Logge.

E' consentita l'uccisione e macellazione degli animali per qualsiasi scopo perseguito dalle Logge.

E' consentito il taglio ed estrazione di piante e minerali per qualsiasi scopo perseguito dalle Logge.

Tempistiche, modalità ed altre specifiche sono lasciate alle direttive motivate interne delle Logge.

III) Straordinarietà e sopravvivenza in relazione al Principio di Rispetto della Natura

E' consentito violare il Principio del Rispetto del Ciclo della Natura solo in situazioni di straordinarietà e per necessità di sopravvivenza propria e della Signoria.

In tali situazioni, se possibile, la possibilità e la quantità di risorse prelevabili deve essere richiesta e decisa dalla Matrona Maggiore o Minore della Loggia di riferimento per quella risorsa in accordo con la Madonna della Signoria a cui le risorse si riferiscono.

In assenza di Matrona Maggiore o Minore, deciderà la Madonna della Signoria di riferimento.

In assenza di Madonna deciderà la Matrona Maggiore o Minore.

In assenza di entrambe le cariche, deciderà la Matrona della Loggia di appartenenza del Cittadino del Regno di Iulia richiedente.

R) MORTE

Al momento della morte di un qualsiasi Cittadino del Regno di Iulia i suoi beni materiali vengono divisi equamente tra la Signoria di appartenenza e la Loggia Minore di appartenenza.

Al momento della morte di un qualsiasi non-cittadino in territorio del Regno di Iulia, verrà inviata una lettera alla famiglia o alla massima carica della città di provenienza del non-cittadino, a seconda delle informazioni che possano essere reperite alla morte o che siano state reperite precedentemente.

I suoi averi deperibili verranno immediatamente assegnati alla Signoria, gli altri averi verranno consegnati alla Madonna, che può delegare la Loggia delle Protettrici, e custoditi presso la Signorissa o la Loggia delle Protettrici, tolti eventuali costi di trasporto e deposito.

Gli averi dei defunti non-cittadini, rimarranno depositati per 1 stagione per essere consegnati a chi avrà incarico dalla famiglia del defunto o dalla massima carica cittadina della città di provenienza di recuperarli, trascorsa la quale verranno assegnati alla Signoria in cui sono custoditi.

S) VERGINE DI SANGUE

E' lo status che identifica le Cittadine del Regno di Iulia che si sono macchiate di violazioni estremamente gravi ma decidono di sacrificare la loro esistenza alla ricerca della redenzione.

Raggiunto almeno il grado di Compagna, le Cittadine del Regno di Iulia che per un qualsiasi motivo perdono la Cittadinanza del Regno di Iulia o sono condannate a morte o ai lavori forzati o altre forme di privazione della propria libertà personale, hanno la possibilità di redimersi chiedendo di commutare la pena inflitta nel Cammino delle Vergini di Sangue.

Si tratta di una vita di solitudine lontano dalle Signorie volta alla protezione del Regno di Iulia da ogni tipo di pericolo esterno, come ad esempio le Grandi Bestie, i reietti o gli invasori.

Alle Vergini di Sangue è consentito riunirsi tra loro e hanno l'obbligo di collaborare e aiutare qualunque Cittadino del Regno di Iulia.

Alle Vergini di Sangue è fatto obbligo di avvisare e rendere noto periodicamente alle Signorie più vicine della loro presenza, delle loro azioni, intenzioni ed informazioni, prendendo contatto con una delle Logge o con la Madonna della Signoria almeno una volta a Stagione.

Nel caso la Vergine di Sangue venga trovata manchevole anche di uno solo dei suoi obblighi assumerà immediatamente lo status di Reietta.

E' compito della Madonna o della Loggia, verso la quale la Vergine di Sangue ha adempiuto ai propri obblighi, avvertire le altre Logge e la Madonna.

Spetta alla Madonna o alla Loggia, verso la quale la Vergine di Sangue ha adempiuto ai propri obblighi, decidere se far entrare o meno la Vergine di Sangue all'interno della Signoria sotto la loro responsabilità.

Lo Status di Vergine di Sangue è incompatibile con gli status di Cittadino del Regno di Iulia e lo status di reietto.

T) REIETTO

Le status di reietto si acquisisce al compimento di determinate azioni o violazioni che lo prevedono secondo la Lex Iuliae o a seguito di sentenza di uno dei tribunali o nell'immediato istante in cui ci si sottrae alla Lex Iuliae di propria spontanea iniziativa per un qualsiasi motivo.

Il reietto è un traditore del Regno di Iulia e verrà affisso un manifesto presso la Loggia della Galaverna che lo identifica, ne specifica la violazione commessa e se alla Loggia delle Protettrici debba essere consegnato vivo o morto.

Contro di essi, a seconda delle specifiche nel manifesto, è ammessa ogni forma di arresto da parte di qualsiasi membro del Regno di Iulia e l'eventuale uccisione non è punibile come omicidio.

Qualunque reietto vivo deve essere consegnato alla Loggia delle Protettrici, qualunque reietto morto deve essere consegnato alla Loggia delle Protettrici o, in ogni caso, ne deve essere consegnata prova di morte.

Lo Status di Reietto è incompatibile con gli status di Cittadino del Regno di Iulia e lo status di Vergine di Sangue.

U) CARCERATO

E' uno status particolare che può essere applicato in aggiunta agli altri status del Regno di Iulia.

E' sempre il Giudice a decidere, nella sentenza, quale altro status sia applicabile allo status di carcerato.

Lo status di Carcerato implica sempre l'obbligo allo svolgimento di lavori forzati e alla perdita di tutta o parte della propria libertà personale, a seconda della decisione del Giudice.

Titolo Quarto **REATI E PENE**

A) VIOLAZIONI COMUNI

I. Danneggiamento

II. Furto

III. Falsità

IV. Rapina

V. Sequestro

VI. Lesioni

VII. Omicidio

VIII. Inadempienza, negligenza o grave imperizia nelle proprie Mansioni

IX. Furto di Meritocrazia

X. Offese verbali e calunnia

XI. Ammutinamento

XII. Ripudio

XIII. Corruzione

I. Danneggiamento

Il danneggiamento, che sia intenzionale o frutto di negligenza o imperizia, di beni appartenenti alla Signoria o ad una Loggia o ad un qualsiasi Cittadino del Regno di Iulia è punito con la messa in pristino del bene oggetto di offesa, anche mediante pagamento in denaro della cifra necessaria all'eventuale committenza o al valore dell'oggetto stesso qualora non sia più ripristinabile.

Il Giudice, a seconda dei casi, può applicare anche la pena accessoria dell'obbligo di prestare temporaneamente Mansioni gratuite di pubblica utilità presso la Signoria o una Loggia.

Il Giudice, a seconda dei casi, può applicare anche la pena accessoria dell'obbligo di indossare la casacca con la stella a cinque punte.

II. Furto

E' vietato impossessarsi senza permesso dei beni appartenenti alla Signoria o ad una Loggia o ad un qualsiasi Cittadino del Regno di Iulia.

Il consenso per i beni appartenenti alla Signoria o ad una Loggia deve poter essere dimostrato per iscritto da entrambe le parti.

Ogni appropriazione indebita è punita con la restituzione del bene se possibile e/o con il risarcimento del valore economico del bene stesso o con il pagamento economico della messa in pristino del bene restituito.

Il Giudice, a seconda dei casi e valutata la volontà o meno di compiere l'atto, può applicare anche la pena accessoria dell'obbligo di prestare temporaneamente Mansioni gratuite di pubblica utilità presso la Signoria o una Loggia.

Il Giudice, a seconda dei casi e valutata la volontà o meno di compiere l'atto, può applicare anche la pena accessoria dell'obbligo di indossare la casacca con la stella a quattro punte.

Se durante tale periodo il ladro è sorpreso in flagranza di nuovo reato di furto, o se viene condannato nuovamente per il medesimo reato, oltre alla pena base, verrà condannato al carcere e lavori forzati in una Signoria nella misura temporale ritenuta appropriata dal Giudice.

Nel caso di furto di beni appartenenti al Regno di Iulia, il Giudice, a seconda dei casi e valutata la volontà o meno di compiere l'atto, può decidere di punire il colpevole con il carcere ed i lavori forzati per un determinato periodo o a vita e la pena di giorni 1 di esposizione alla pubblica mercé presso una piazza di una Signoria con addosso il vessillo di una stella a tre punte.

III. Falsità

a) Falsità

Chiunque scriva o dica il falso è punito con la pena che il Giudice riterrà più opportuna per il caso in esame.

b) Falsità nella rappresentazione e/o denuncia di un reato

Chiunque scriva o dica il falso nella rappresentazione e/o denuncia di un reato, è punito con la pena stabilita per il reato denunciato.

Qualora la pena prevista sia la morte questa è commutata con il carcere e lavori forzati a vita in una Signoria.

Chiunque, intenzionalmente, dia falsa rappresentazione, omissione anche parziale di atti o fatti nell'esposizione di un reato o nella testimonianza in giudizio è punito con una pena che può andare dall'obbligo di prestare temporaneamente Mansioni di pubblica utilità nella misura decisa dal Giudice fino al carcere e lavori forzati a vita in una Signoria.

IV. Rapina

Nel caso in cui al furto consegua - quale conseguenza diretta o indiretta - offesa fisica o danno a un Cittadino del Regno di Iulia o a beni e cose, siano esse di proprietà privata o pubblica, il soggetto soggiace alle stesse pene previste per il furto, per il danneggiamento e per le lesioni, inoltre, il Giudice, può applicare la pena del carcere e dei lavori forzati in una Signoria per il tempo che riterrà necessario:

V. Sequestro

Il furto di persone è detto sequestro e, poiché tale grave reato infrange il primario principio di Fratellanza e Sorellanza, è punito con la pena del carcere e dei lavori forzati in una Signoria per il tempo che il Giudice riterrà necessario.

Nei casi di particolare gravità, la pena può essere la morte.

VI. Lesioni

Chiunque provoca una lesione nel corpo o nella mente, temporanea o permanente, ad un Cittadino del Regno di Iulia è punito con l'obbligo di pagare al lesionato il valore economico necessario a riparare la lesione se possibile ed in ogni caso dovrà pagare al lesionato il valore economico del danno quantificato dal Giudice.

Il Giudice, a seconda dei casi, valutata anche la volontà o meno nel compiere l'atto, può applicare anche la pena accessoria dell'obbligo di prestare temporaneamente Mansioni gratuite di pubblica utilità presso una Signoria o una Loggia, oppure la pena del carcere e dei lavori forzati in una Signoria per il tempo che il Giudice riterrà necessario, finanche alla pena di morte.

VI. Omicidio

La privazione della vita di un Cittadino del Regno di Iulia è considerata la violazione più grave, in quanto viola la totalità dei principi del Regno.

La pena prevista è la morte per impiccagione.

Qualora l'assassino si sia macchiato di più uccisioni, viene aggiunta la pena di 1 Stagione in isolamento presso la Cella Nera.

Qualora sia riconosciuta efferatezza nella/e uccisione/i, viene sommata la pena di giorni 3 di esposizione alla pubblica mercè presso una piazza designata dal Giudice.

Qualora l'uccisione sia avvenuta senza la volontà di compiere il delitto, il reo verrà punito con l'obbligo di prestare temporaneamente Mansioni gratuite di pubblica utilità presso la Signoria o una Loggia.

VIII. Inadempienza, negligenza o grave imperizia nelle proprie Mansioni

Qualora un Cittadino del Regno di Iulia:

- contravvenga ai propri adempimenti nell'esecuzione delle proprie Mansioni;
- non abbia usato la dovuta diligenza nell'esecuzione della propria Mansione;
- abbia usato negligenza nella conduzione dei propri adempimenti e Mansioni.

E' punito con l'obbligo di pagare il valore economico necessario a riparare o ripagare il danno causato dalla sua inadempienza e/o imperizia e/o negligenza se possibile.

Inoltre, il Giudice, a seconda dei casi, applicherà la pena accessoria dell'obbligo di prestare temporaneamente Mansioni gratuite di pubblica utilità presso una Signoria o una Loggia, oppure la pena del carcere e dei lavori forzati in una Signoria per il tempo che il Giudice riterrà necessario, finanche alla pena di morte.

Il reo può fare richiesta di commutare la pena nell'esecuzione se non già sentenziata dal Giudice.

IX. Furto di Meritocrazia

Qualora un Cittadino del Regno di Iulia dovesse appropriarsi di meriti appartenenti ad altro Cittadino del Regno di Iulia senza titolo e senza condivisione alcuna, il Giudice, a seconda dei casi, valutata anche la volontà o meno nel compiere l'atto, lo punirà con la pena dell'obbligo di prestare temporaneamente Mansioni gratuite di pubblica utilità presso una Signoria o una Loggia, oppure la pena del carcere e dei lavori forzati in una Signoria per il tempo che il Giudice riterrà necessario, oppure con l'allontanamento a vita dal Regno di Iulia e il conseguente status di reietto.

Nel caso in cui il Cittadino del Regno di Iulia resosi colpevole di tale reato sia a conoscenza di informazioni sensibili appartenenti al Regno di Iulia, la pena applicata è sempre 1 giorno nella Cella Nera e la pena di morte.

X. Offese verbali e calunnia

Qualora un Cittadino del Regno di Iulia dovesse offendere verbalmente un altro Cittadino del Regno di Iulia in pubblico o in privato o dovesse proferire parole non veritiere sugli atti o parole di quest'ultimo in pubblico o privato, il Giudice, a seconda dei casi e valutata anche la volontà o meno di compiere l'atto, lo condannerà alla pena dell'esposizione alla pubblica mercé presso una piazza di una Signoria per il tempo che riterrà opportuno.

Durante l'esposizione è fatto divieto a tutti i membri del Regno di rivolgere la parola al reo.

Colui che fosse sorpreso a rivolgere la parola al reo subirà la sua stessa pena.

XI. Ammutinamento

Qualora un Cittadino del Regno di Iulia manchi del rispetto della gerarchia civile o militare o manchi del rispetto dell'obbedienza dovuto a seconda delle gerarchie e della Loggia di appartenenza, oppure rilasci informazioni a terzi estranei al Regno di Iulia senza il permesso o l'ordine del suo superiore e/o responsabile, il Giudice, a seconda dei casi e valutata anche la volontà o meno di compiere l'atto, lo condannerà alla pena dell'obbligo di prestare temporaneamente Mansioni gratuite di pubblica utilità presso una Signoria o una Loggia, oppure la pena del carcere e dei lavori forzati in una Signoria per il tempo che il Giudice riterrà necessario, oppure con l'allontanamento a vita dal Regno di Iulia e il conseguente status di reietto, oppure con la pena di morte.

Nel caso in cui il Cittadino del Regno di Iulia resosi colpevole di tale reato sia a conoscenza di informazioni sensibili appartenenti al Regno di Iulia, la pena applicata è sempre 1 giorno nella Cella Nera e la pena di morte.

Qualora l'ammutinamento si sia concluso con effetto riconoscibilmente positivo e misurabile per il Regno di Iulia, il reato non sussiste, l'atto non è punibile e neppure procedibile.

XII. Ripudio

Coloro che hanno compiuto violazioni reati o delitti all'interno del Regno di Iulia e non si sono sottoposti a giustizia per loro volontà, preferendo la fuga o nascondimento, divengono immediatamente considerati reietti da e in tutto il Regno di Iulia.

XIII. Corruzione

Chiunque tenti di avvantaggiare in un qualunque modo, tipo o natura un Cittadino del Regno di Iulia per ottenerne in cambio in un qualunque modo, tipo o natura un vantaggio reciproco o anche solo per sé stesso, soggiace alle stesse pene previste per i reati di: inadempienza, negligenza o grave imperizia nelle proprie Mansioni e di Furto di Meritocrazia.

B) ATTENUANTI ED AGGRAVANTI

I. Attenuanti

II. Aggravanti

I. Attenuanti

Qualunque delle parti in causa può chiedere l'applicazione di attenuanti per se stessa o per altri al Giudice.

Il Giudice può decidere di applicare attenuanti anche per propria decisione.

Sono attenuanti qualunque motivo valido, logico e coerente, per il quale la punizione dovrebbe essere alleggerita, finanche all'essere esclusa qualunque pena.

Se un reato è perpetrato per dimostrati e dimostrabili motivi di:

- preservazione del benessere, della prosperità e della giustizia del Regno di Iulia;
- impedire la commissione di altro delitto più grave;
- difesa personale o di un altro Cittadino del Regno di Iulia;
- completa mancanza di volontà, non determinata da un proprio atto di negligenza, imperizia, furbizia o volontà.

La pena deve essere ridotta dal Giudice nella misura che riterrà opportuna, finanche ad essere tolta.

II. Aggravanti

Qualunque delle parti in causa può chiedere l'applicazione di aggravanti per se stessa o per altri al Giudice.

Il Giudice può decidere di applicare aggravanti anche per propria decisione.

Sono aggravanti qualunque motivo valido, logico e coerente, per il quale la punizione dovrebbe essere appesantita.

Qualora qualsiasi reato sia compiuto con l'intento di:

- privilegiare altra nazione diversa dal Regno;
- agire per scopi meramente personali;
- agire nel tentativo di sovvertire l'ordine costituito del Regno.

Oppure qualora qualsiasi reato sia compiuto:

- con reiterazione;
- con particolare efferatezza;
- con la volontà di compierlo.

Ciascuna pena dovrà essere aggravata con una pena più grave, oppure dovrà essere aumentato il periodo di tempo di punizione della pena applicata, a seconda della valutazione del Giudice.

Titolo Quinto **LEX DOMINAE**

Lex Dominae:

Vengono emanate dalla Madonna nella propria Signoria e valgono solo all'interno dei territori di quella Signoria.

Non possono in alcun modo ed in alcun caso essere contrarie o in contrasto con la Lex Iuliae.

Possono solo concernere il buon andamento e sviluppo della Signoria.

Devono essere liberamente consultabili alla Signoressa insieme alla Lex Iuliae.

Nel caso di nuova emanazione di Lex Dominae, questa deve essere affissa alla bacheca e alle entrate della Signoria per almeno 1 stagione e letta a voce alta al momento dell'affissione.

Inoltre, ogni nuova Lex Dominae emanata, seppur valida dal momento in cui rispetta le regole dell'affissione e della lettura, deve essere verificata dalla "Loggia" dei Sapianti, i quali hanno 1 stagione per poter porre il veto motivato che può avere solamente carattere di legittimità, di verifica con le Lex Iuliae ed i suoi principi, mai di merito.

Una Lex Dominae può essere cancellata in qualunque momento dalla Iulia o con votazione a maggioranza semplice del Consiglio delle Matriarche.

Titolo Sesto **CONSUETUDINI**

Consuetudini (usi e costumi):

Sono le abitudini, le tradizioni, le usanze dei membri di una Signoria.

Sono quei comportamenti che, ripetendosi a lungo ed in modo costante all'interno di una Signoria, viene accettato come norma giuridica all'interno della popolazione vivente nella Signoria stessa.

A queste norme di vita, all'interno del Regno di Iulia, viene data importanza a livello giuridico solamente in caso di lacuna normativa.

Proposta per la normazione della carica di Comandante della Delegazione:

Comandante della Delegazione Iulia in terra straniera

Carica militare e civile Temporanea concessa dalla Iulia e dal Concilio delle Matriarche.

Al Comandante della Delegazione Iulia in terra straniera è concesso di organizzare, amministrare e comandare i Cittadini del Regno di Iulia a lei affidati in piena libertà e responsabilità nel rispetto del Titolo Primo della Lex Iuliae.

Le viene concesso di nominare i responsabili e coordinatori che riterrà opportuni per l'efficiente e positiva realizzazione della missione, nel connubio della realizzazione di buoni rapporti diplomatici con gli altri regni dei territori conosciuti, purché siffatte decisioni vengano prese in modo coerente e logico, con la perizia del buon comandante, con l'obiettivo della prosperità e salvaguardia del Regno di Iulia.

Le viene concesso di svolgere le funzione di tribunale e giudice di unica istanza nei confronti di tutti i Cittadini del Regno di Iulia presenti all'interno del territorio straniero in cui si trova la Delegazione.

Solo nei territori stranieri in cui la Comandante della Delegazione Iulia in terra straniera viene demandata, è da considerarsi il rango militare e civile più alto ad esclusione fatta della Iulia e del Concilio delle Matriarche, considerata in parità di grado con le Matrone Maggiori delle Logge.

Alla stessa viene richiesto, in ogni caso, di trattare le Cariche presenti o in visita alla Delegazione con lo stesso rispetto con cui le tratterebbe all'interno dei confini del Regno di Iulia.

E' concesso sia alle Logge inviare Cittadini Iulii presso la Delegazione Iulia in terra straniera, anche in gruppi, sia omogenei che eterogeni, comandati da una Cittadina Iulia che ne farà da capogruppo.

E' concesso alla Comandante della Delegazione Iulia in terra straniera di riorganizzare questi gruppi, scioglierli, ricostituirli, riadattarli, nel caso ciò si riveli necessario o lo ritenga opportuno per il bene e la prosperità del Regno di Iulia e per il buon funzionamento della struttura sociale Iulia in terra straniera.

I responsabili delle Logge per i Cittadini del Regno di Iulia in terra straniera saranno:

Teocle, per la Loggia delle Protettrici.

Mak, per la Loggia della Galaverna.

Dhurthu Delsalice, della Loggia dei Sapienti, così definita per cortese ed informale concessione.

Per la Loggia delle Scienze, il mentore sarà nominato appena ultimata la selezione delle candidature più meritevoli da inviare.

Montevergine, per la Loggia del Genio.

Vengono esclusi dalla tassazione tutti gli Onorari percepiti in terra straniera.